DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VIGILANZA art. 18, c. 1, della l.r. 1/2000 e s.m.i.

ai sensi dell'allegato alla D.G.R. n. 8-6436 del 23/1/2023

INDICE

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Responsabile delle attività di controllo, di monitoraggio e di vigilanza
4. Attività di monitoraggio
5. Attività di controllo
6. Personale addetto alle attività di controllo
7. Attività di vigilanza
8. Obblighi delle aziende dei servizi di trasporto pubblico
9. Chiusura delle attività

1. Oggetto

1.1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza, svolte dalla struttura regionale competente in materia di controlli sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a loro supporto, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 1/2000 e s.m.i. e dell'allegato alla D.G.R. n. 8-6436 del 23/1/2023.

1.2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.1, sono acquisite presso l'Agenzia della mobilità piemontese, presso gli altri enti affidanti, presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto, le informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alle infrastrutture a loro supporto.

2. Definizioni

2.1. Ai sensi del comma 2.1, del punto 2 dell'allegato alla D.G.R. n. n. 8-6436 del 23/1/2023 di seguito si richiamano le definizioni:

a) MONITORAGGIO si intende l'attività svolta tramite la raccolta sistematica e l'analisi dei dati relativi ai servizi di TPL ed alle infrastrutture a loro supporto, attraverso cui sono aggiornate periodicamente le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento e sono elaborati parametri/indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi di TPL offerti e delle infrastrutture a supporto, al fine di verificare l'esito delle politiche messe in atto nell'ambito considerato;

b) CONTROLLO si intende l'attività di verifica eseguita tramite l'esercizio di attività ispettive e/o l'acquisizione delle informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di TPL, fornite dai Agenzia della Mobilità Piemontese, dagli enti affidanti, dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto; le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche puntuali presso i gestori dei servizi di TPL e presso i gestori delle infrastrutture a supporto. Alle attività di controllo, eseguite anche tramite verifiche relative alla completezza delle basi informative,consegue,eventualmente, l'accertamento di illeciti amministrativi con effetti sanzionatori;

c) VIGILANZA si intende l'attività finalizzata alla continua verifica sulla generalità dei servizi di TPL, sull'esercizio dei medesimi e delle relative infrastrutture a supporto e sul rispetto degli obblighi contrattuali ai fini dell'applicazione delle penali previste dai contratti di riferimento, anche in seguito all'accertamento delle violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

3. Responsabile delle attività di controllo, di monitoraggio e di vigilanza

3.1. Il Dirigente responsabile della struttura regionale di cui al punto 1.1, ai sensi del comma 3.1, del punto 3, dell'allegato alla D.G.R. n. 8-6336 del 23/1/2023, salvo diversa delega conferita con le modalità di legge, è individuato responsabile delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza di cui al comma 1, dell'art. 18, della l.r. 1/2000 e s.m.i. disciplinate dal presente documento.

4. Attività di monitoraggio

4.1. L'attività di monitoraggio è esercitata mediante la raccolta sistematica e l'analisi dei dati acquisiti attraverso i flussi informativi (Banche Dati) che costituiscono il Sistema Informativo Regionale Trasporti (SIRT), disciplinato dalla D.G.R. n. 17-5754 del 07/10/2022 e s.m.i..

4.2. La struttura regionale di cui al punto 1.1, identifica un set di indicatori e li rende disponibili attraverso il "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" (CMRT). Il Cruscotto è soggetto a manutenzione ed aggiornamento periodici e consente la generazione di reportistiche specifiche necessarie all'attività di monitoraggio.

5. Attività di controllo

5.1. Le attività di controllo sono svolte mediante ispezioni e verifiche puntuali presso L'Agenzia della Mobilità Piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto, in conformità agli indirizzi prescritti dalla Direzione regionale competente, come sancito dal comma 6.2, del punto 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 8-6436 del 23/1/2023.

5.2. Le attività di controllo sono attivate su iniziativa d'ufficio o su segnalazione motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi inclusi singoli, associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

5.3. Nel caso di attività non avviate su iniziativa d'ufficio, le segnalazioni devono contenere la puntuale indicazione degli elementi di fatto o di diritto che le sostengono e devono consentire la puntale individuazione del mittente e possono essere formulate compilando il fac simile reperibile presso il sito istituzionale.

5.4. Le segnalazioni non attivate su iniziativa d'ufficio, devono pervenire alla struttura regionale competente di cui al punto 1.1 a mezzo di:

a) posta elettronica certificata PEC;

b) tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

e allegando copia del documento di identità del segnalante.

5.5. L'attività di controllo puntuale si articola nelle seguenti tre fasi:

a) fase istruttoria: finalizzata al preventivo approfondimento delle questioni sottoposte a verifica, compresa l'analisi del contesto normativo ed amministrativo di riferimento.

b) fase integrativa: si sostanzia nella acquisizione, anche attraverso apposita attività ispettiva in loco, dei documenti amministrativi, economici e tecnici e di ogni informazione utile ai fini dell'attività. Tale acquisizione potrà avvenire dall'Agenzia della mobilità piemontese, dagli altri enti affidanti, dai gestori dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto, e da ogni altro ente competente sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

c) fase di accertamento diretto: attività effettuabile anche tramite specifica verifica in loco delle modalità di esercizio del servizio di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e della funzionalità delle infrastrutture a loro supporto.

5.6. Il Dirigente della struttura regionale competente di cui al punto 1.1 può disporre l'archiviazione delle segnalazioni nei casi di manifesta incompetenza della Regione Piemonte o di manifesta infondatezza dei contenuti della segnalazione ovvero quando la segnalazione si presenti priva di elementi di fatto

e di diritto adeguatamente circostanziati o ancora quando a seguito dell'istruttoria emergano elementi di fatto e di diritto che escludono la competenza regionale.

5.7. La segnalazione di terzi può originare, a seguito di valutazione del dirigente, attività di controllo o ispettive: tali attività costituiscono procedimento amministrativo e sono regolate dalla l. 241/90 e dalla l.r. 14/2014.

5.8. Il Dirigente della struttura regionale competente, di cui al punto 1.1, stabilito l'ordine di priorità relativamente all'urgenza ed alla rilevanza delle attività da svolgere tramite proprio provvedimento, dà avvio al singolo procedimento, ai sensi della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". In tale provvedimento sono indicati l'oggetto dell'attività, il responsabile dell'istruttoria qualora diverso dal responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati dei controlli ed il termine di conclusione del procedimento stesso. Del suddetto provvedimento è data comunicazione al soggetto/i controllato/i.

6. Personale addetto alle attività di controllo

6.1. Il personale regionale incaricato dello svolgimento delle attività di controllo, di cui all'art.18, comma 3 della l.r. 1/2000 e s.m.i., è individuato annualmente con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti, come previsto dal comma 11.1. del punto 11 dell'allegato alla D.G.R. n.8-6436 del 23/1/2023.

6.2. Il Dirigente della struttura regionale, di cui al punto 1.1, nell'affidamento degli incarichi ai dipendenti regionali individuati per lo svolgimento dell'attività di controllo, deve ottemperare a quanto disposto in materia dal *"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"* approvato dalla Giunta Regionale.

6.3. Il personale regionale incaricato dello svolgimento delle attività di controllo è tenuto a qualificarsi mediante esibizione della tessera identificativa di servizio conforme al fac simile di cui all'allegato 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 8-6436 del 23/1/2023.

6.4. L'elenco nominativo del personale regionale incaricato delle attività di controllo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali viene svolta l'attività di controllo.

7. Attività di vigilanza

7.1. L'attività di vigilanza è esercitata anche mediante la verifica sistematica dei dati di alcune Banche Dati componenti il Sistema Informativo Regionale Trasporti (SIRT) che sono soggette a Debito Informativo Trasporti (DIT), così come definito da provvedimento della Giunta Regionale, a cui sono chiamati ad adempiere i soggetti, di cui all'art. 19, comma 2bis della l.r. 1/2000 e s.m.i., che presiedono alla produzione del dato.

7.2. Ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della l.r. 1/2000 e s.m.i., l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti ed i gestori dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a supporto sono tenuti fare riferimento al SIRT.

7.3. Le verifiche effettuate sulle Banche Dati soggette a DIT sono quelle relative alla tempestività, completezza, esattezza e veridicità secondo le tempistiche e le modalità di cui all'Allegato alla D.G.R. 17-5754 del 07/10/2022.

8. Obblighi delle aziende dei servizi di trasporto pubblico

8.1. I gestori dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto hanno l'obbligo, ai sensi del comma 7, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., di consentire al personale regionale incaricato di cui al punto 6.1, il libero accesso ai veicoli, agli impianti/infrastrutture, alla documentazione amministrativa e contabile.

8.2. I documenti di cui è richiesta l'acquisizione, ai sensi della lettera b) comma 5.9 del punto 5 del presente documento, dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di materia di controlli sulla generalità dei servizi di

trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto può, altresì, richiederne l'acquisizione su supporto informatico.

8.3. Dell'attività svolta è redatto processo verbale, sottoscritto dal personale regionale incaricato, nel quale devono essere riportate le attività espletate, eventuali dichiarazioni e l'elenco dei documenti acquisiti. Copia del verbale è consegnata al soggetto controllato.

9. Chiusura delle attività

9.1. Gli esiti delle attività di controllo sono riportati in una apposita relazione predisposta dai dipendenti incaricati dell'attività stessa e, se individuato, dal responsabile dell'istruttoria. La relazione è inoltrata al Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto entro il termine massimo stabilito nel provvedimento dirigenziale di avvio dell'attività e di affidamento dell'incarico di controllo.

9.2. È data comunicazione scritta della chiusura delle attività al soggetto controllato e all'Ente affidante.

9.3. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, valutate le risultanze della relazione di cui al comma 9.1, dispone l'invio di una comunicazione nei confronti del soggetto controllato ed agli enti coinvolti dalle attività, nella quale sono riportate le risultanze dell'attività di controllo. Nel caso di attività avviate su segnalazione di terzi, le comunicazioni con le risultanze istruttorie sono inviate, oltre al soggetto controllato, anche al soggetto la cui segnalazione ha originato il procedimento.

9.4. Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale, accertate a seguito dell'attività di controllo, sono comunicate all'Ente affidante per l'assunzione delle eventuali misure di propria competenza previste dalla normativa vigente, ivi compresa l'applicazione delle penali contrattuali eventualmente previste dai contratti di servizio di riferimento.